

*Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle*

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO



A00013910/PRES-02 29/10/19 CRA

Al presidente del consiglio regionale
Lorenzo Sospiri

INTERROGAZIONE EX Articolo 152 del regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale

di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco Taglieri

Oggetto: Disposizioni normative in tema di alloggio "Bed and Breakfast"**PREMESSO CHE**

- La legge regionale L.R. 28 aprile 2000, n. 78 "Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast." all'articolo 1 dichiara di voler favorire "lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare al fine di promuovere il turismo sociale e giovanile e di migliorare l'utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente."
- Lo stesso articolo 1 stabilisce che "Lo svolgimento dell'attività disciplinata dalla presente legge **non costituisce esercizio di attività imprenditoriale** e non comporta mutamento di destinazione d'uso dell'immobile."
- La stessa legge, all'articolo 2, commi 1 e 2 specifica:
 - "2. L'attività deve essere gestita **avvalendosi della normale organizzazione familiare, con somministrazione per la prima colazione di cibi e bevande confezionati, fermo restando che queste ultime possono essere servite riscaldate.**
 - 3. Lo svolgimento dell'attività disciplinata dalla presente legge **non costituisce esercizio di attività imprenditoriale** e non comporta mutamento di destinazione d'uso dell'immobile."
- Il Considerando (9) del regolamento CE 29 Aprile 2004, n 852, specifica che:
 - "Le norme comunitarie non dovrebbero applicarsi alla produzione primaria per uso privato domestico, né alla preparazione, alla manipolazione o alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo privato domestico. **Inoltre, esse dovrebbero applicarsi solo alle imprese, concetto che implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione**"
- Il regolamento CE 29 Aprile 2004, n 852, all'articolo 1 comma 2 chiarisce che:
 - "2. Il presente regolamento **non si applica:**
 - a) alla produzione primaria per uso domestico privato;
 - b) **alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;**

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

- *c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.*
- *d) ai centri di raccolta e alle concerie che rientrano nella definizione di impresa del settore alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene.”*

CONSIDERATO CHE

- La Regione Abruzzo, con **DGR 1060 del 31/12/2018**, tra altre disposizioni, subordina la somministrazione della prima colazione nei Bed & Breakfast al rispetto del regolamento CE 29 Aprile 2004, n 852 e ad una serie di adempimenti accessori.
- La Regione Abruzzo, con successiva **DGR 307 del 03/06/2019** rafforza ulteriormente queste misure, assimilandole a quelle regolate dalla **DGR 524 del 23/07/2018** sulle Microattività Domestiche Alimentari (che invece costituiscono attività di impresa, seppure domestica), ed introducendo una versione semplificata del protocollo HACCP.

OSSERVATO CHE

- Se l'attività di "Bed and Breakfast" non costituisce attività imprenditoriale, rientra pacificamente nel caso di cui alla lettera "b" dell'articolo 1 comma 2 del regolamento CE 29 Aprile 2004, n 852
- La **Regione Sardegna**, con deliberazione 55/20 del 13/11/2018 ha stabilito, all'articolo 4
 - al comma 1 che **"La somministrazione della prima colazione costituisce elemento essenziale della attività e non può essere omessa. Il corrispettivo dovuto per la prima colazione deve essere compreso nel prezzo della camera"**
 - al comma 2 che **"La prima colazione deve essere somministrata a cura del titolare, dei suoi familiari o di collaboratori domestici, all'interno della abitazione in cui è esercitata l'attività. Non è consentito affidare a terzi la somministrazione della prima colazione e non è consentito l'uso della cucina agli ospiti"**
 - al comma 4 che **"La preparazione, la manipolazione, al conservazione e la somministrazione della prima colazione non sono soggette alla disciplina vigente HACCP"**
- La **Regione Puglia** con legge regionale 7 Agosto 2013, numero 27, stabilisce in allegato 1 che tra i servizi minimi vi sia:
 - **"somministrazione, esclusivamente in uno degli spazi familiari condivisi, della prima colazione, preferendo prodotti tipici e tradizionali, meglio se biologici o contraddistinti da marchi di tutela e/o di qualità. Nell'ambito della prima colazione possono essere offerti in aggiunta - e chiaramente indicati -, altresì, alimenti tipici locali elaborati con l'attenzione domestica normalmente in uso nel nucleo familiare del gestore. In tale circostanza, vi è**

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

l'obbligo di comunicare gli ingredienti utilizzati, avendo cura di sollecitare l'esplicitazione di intolleranze e allergie alimentari.

- La **Regione Marche**, con legge regionale n. 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), all'articolo 34 , comma 6, stabilisce che:
 - "Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 devono assicurare il servizio di prima colazione **utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione in misura non inferiore al settanta per cento.** Tale servizio è assicurato mediante l'uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l'attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico"
- **Nella provincia di Trento**, per i bed and breakfast, il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n 7 all'articolo 25 commi 2 bis e 2 ter stabilisce che:
 - "Il servizio di prima colazione può essere assicurato utilizzando prodotti alimentari confezionati o che richiedono manipolazione; **la fornitura di cibi e bevande manipolati non costituisce attività imprenditoriale e non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852/2004.**"

RILEVATO CHE

- In Abruzzo il settore dei "Bed and Breakfast" ha raggiunto una dimensione di riguardo con un totale di circa 1300 strutture censite, che rappresentano il 15% del totale dei posti letto disponibili
- La ricettività offerta dagli operatori dei "Bed and Breakfast" costituisce un volano importante per il turismo regionale offrendo un servizio capillarmente distribuito, complementare alla ricettività alberghiera che tende a concentrarsi in zone turisticamente sviluppate, e ponendosi come risposta alla domanda di turismo "autentico" (come da recenti campagne pubblicitarie della Regione Abruzzo) che cerca un rapporto diretto con le realtà locali in tema di cultura, cibo e territorio, promuovendo la conoscenza di località caratteristiche e di rara bellezza, ma spesso troppo piccole per essere di interesse per l'attività alberghiera strutturata.
- Il penultimo paragrafo del punto 5 dell'allegato A alla **DGR 307 del 03/06/2019**, nel punto in cui prescrive che "*i titolari di B&B che offrono ai loro ospiti unicamente un voucher per usufruire della colazione in esercizi esterni al B&B sono esentati dagli obblighi di presentazione della NIAS e di conseguimento dell'attestato di formazione di cui al precedente Par. 3*", esentando di fatto il gestore che sceglie questa opzione, (peraltro incomprensibile visto che l'**Articolo 3 comma 3 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78** prescrive tra i servizi minimi un "*servizio cucina, o di altro apposito vano, per la somministrazione della prima colazione, di superficie non inferiore a mq. 6*"), dalla applicazione del regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852/2004 istituiscono di fatto una discriminazione importante verso gli operatori dei "Bed and Breakfast" che si trovano in zone montane o disagiate in cui non vi sia nelle immediate vicinanze un esercizio idoneo, penalizzando attività che costituiscono una risorsa piccola, ma spesso essenziale per quei territori.



CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

- La associazione "AbruzzoBNB" registrata al Registro Unico del Terzo settore, ha sottoposto un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila, contro la **DGR 307 del 03/06/2019** che sostituisce la precedente con **DGR 1060 del 31/12/2018**, ottenendone, per il momento, la sospensione. Questo a conferma che, a giudizio degli operatori del settore, la suddetta **DGR 307/2019** sembra aggravare il problema anziché risolverlo.

Tanto premesso, osservato e considerato:

INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto assessore Mauro Febbo per chiedere:

1. Quali azioni intendono adottare per consentire a questo importante segmento della offerta turistica della Regione Abruzzo di confrontarsi in condizioni di parità con i colleghi nelle altre regioni.

L'Aquila 24/10/2019

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO

Francesco Taglieri